

1

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,
spettacolo - Tempo libero e sport*

Il Presidente

PROPOSTA DI LEGGE

"ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE REGIONALE PER LE ATTIVITA'
MOTORIE E SPORTIVE"

Relatore

Prof. Giuseppe Colasanto

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,
spettacolo - Tempo libero e sport

Il Presidente

"ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE REGIONALE PER LE ATTIVITA'
MOTORIE E SPORTIVE".

R E L A Z I O N E

Nel giugno del 1976 veniva trasmesso dalla Pre-
sidenza del Consiglio regionale all'allora 3^a Commissione il
disegno di legge concernente la "Costruzione di impianti
sportivi e ricreativi".

In epoca successiva perveniva alla Commissione
una proposta di legge a firma Galatone ed altri del Gruppo
Comunista concernente l'"Istituzione del servizio regionale
sociale per le attività motorie e sportive".

Con il materiale propositivo a disposizione la
5^a Commissione ha elaborato il testo normativo che si propo-
ne all'approvazione del Consiglio.

Va sottolineato, inoltre, che la Commissione
si è largamente avvalso del diritto-dovere di realizzare la
partecipazione di base coinvolgendo nel discorso le compo-
nenti sociali interessate alle attività motorie e sportive
ed allargando le consultazioni anche alle Forze Armate per
le dotazioni sportive che potevano essere fruite da parte
della comunità.

L'arricchimento propositivo che è derivato dal-
le consultazioni effettuate è stato notevole ed ha posto i
componenti della Commissione nello status ottimale di appro-
fondimento della problematica e di recepimento delle istanze

./...

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritti allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,
spettacolo - Tempo libero e sport

- 2 -

Il Presidente

di base.

Il testo coordinato che si propone tiene, quindi, conto della normativa elaborata dal disegno di legge dell'Assessorato allo Sport e Turismo ed approvato dalla Giunta regionale e della proposta di legge di alcuni consiglieri del gruppo comunista, nonchè delle consultazioni di cui si è fatto cenno in precedenza.

L'ampio respiro nel quale si muove la normativa che si propone vuole consentire non solo la predisposizione di mezzi finanziari per la costruzione, il riattamento e, comunque, la realizzazione di impianti e strutture sportive, ma anche e, direi, soprattutto l'incentivazione e lo stimolo necessari per far considerare dalla comunità regionale la pratica sportiva come elemento non secondario per la completa formazione dell'uomo e del cittadino.

In tale ottica si vuole elevare lo sport al rango di vero e proprio servizio sociale ed in tale contesto si riconosce il ruolo primario di aggregazione di base dell'Ente locale, senza, peraltro, penalizzare il pluralismo istituzionale ed associativo delle componenti che a vario titolo si sono occupate e si occupano nella nostra Regione delle problematiche sportive.

Certo i dati nazionali relativi all'impiantistica, ai servizi ed alle strutture per le attività motorie e sportive sono quanto mai eloquenti in ordine alla carenza degli

./...

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
 ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,
 spettacolo - Tempo libero e sport

- 3 -

Il Presidente

stessi rapportati alla potenziale utenza. Varie sono le ragioni di natura economica, politica e, soprattutto, di educazione di base e di modelli di comportamento che costringono il nostro Paese ad assumere un ruolo per niente significativo nel settore rispetto ad altre comunità nazionali europee ed extraeuropee.

Se questo è vero a livello nazionale, la situazione del Mezzogiorno e della nostra Regione non è certamente migliore perchè le iniziative e la sensibilità degli enti locali non hanno mai potuto estendere l'azione nel campo sociale data la consueta scarsità dei mezzi a disposizione. A fronte, quindi, di bisogni maggiori in termini di servizi sociali di base, ci sono stati interventi minori ed in tale diabolica contraddizione si sono trovati anche gli Enti, le istituzioni ed associazioni operanti nel settore.

Per questo la presente normativa acquista anche la valenza di riscatto compensativo, atteso che le attività motorie e sportive non vengono annoverate nella categoria dei "desideri", ma in quella dei "bisogni".

Il coinvolgimento partecipativo della comunità alla programmazione degli interventi previsti dalla presente legge, viene realizzato attraverso la costituzione del Comitato regionale nel quale sono rappresentate oltre al governo ed al consiglio regionale, gli enti locali, i responsabili scolastici a livello provinciale per il settore, gli enti ed associazioni di promozione sportiva e del tempo libero, le forze sindacali dei lavoratori, tecnici ed esper-

./...

Il Presidente

ti del settore, esponenti del CONI, nonché rappresentanti delle FF.AA. (presenza assai significativa che, pur non intaccando l'alta funzione di garanti della difesa del Paese e delle istituzioni democratiche, attenua la caratterizzazione di "Corpo separato", avulso dalla realtà temporale e dalle problematiche delle comunità di base).

Organismo ugualmente rappresentativi possono essere formati a livello provinciale e comunale con l'intento partecipativo finalizzato alla gestione sociale dei benefici i cui destinatari sono gli Enti locali (Comuni, province, loro consorzi e comunità montane), gli Enti di promozione sportiva, le associazioni del tempo libero, nonché le federazioni ed associazioni sportive, gli istituti di livello universitario o comunque qualificati e specializzati per lo studio, la ricerca, le indagini e la sperimentazione nella materia delle attività motorie e sportive.

Va sottolineato anche il coinvolgimento dei consigli distrettuali scolastici quali interlocutori per la programmazione dello sport nelle scuole ed il raccordo con le strutture sportive del territorio.

La polivalenza degli interventi si orienta verso tre grandi linee che riguardano:

- le strutture, gli impianti e le attrezzature;
- l'azione promozionale per l'incremento della pratica sportiva e motoria;
- l'approfondimento culturale tendente a coinvolgere un numero sempre crescente di cittadini nella pratica e problematica sportiva mediante studi, ricerche, convegni, indagini conoscitive, etc.

./...

*Consiglio Regionale della Puglia**Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione, spettacolo - Tempo libero e sport*

- 5 -

Il Presidente

Le provvidenze per le strutture e gli impianti sono previste a favore degli enti locali, dei loro consorzi e delle comunità montane fino al limite massimo dell'85% della spesa globale ammissibile, mentre agli enti ed associazioni la misura del contributo non può superare il limite del 30%, privilegiando, in tal modo, le iniziative degli enti locali, senza, peraltro, soffocare il pluralismo istituzionale e l'associazionismo di settore. Infatti per l'azione promozionale tesa ad incrementare la pratica motoria e sportiva il contributo regionale può giungere sino al 50% della spesa, a prescindere dall'ente proponente l'azione stessa (ente locale o ente ed associazione di settore).

Invece per gli studi e ricerche il contributo regionale ad Istituti di livello universitario non può superare il 40% della spesa ammissibile, mentre non è esclusa l'azione diretta della regione per la realizzazione delle iniziative affidabili all'Università.

Vengono previste, inoltre, tempi e modalità per la presentazione delle domande e della relativa documentazione al Presidente della Giunta regionale per la predisposizione del piano annuale di interventi che deve essere elaborato dalla Giunta Regionale.

Oltre alla previsione dei criteri in base ai quali la Giunta deve procedere alla predisposizione del piano, tenendo conto della priorità per la costruzione di impianti polivalenti di base a larga utilizzazione ed a basso costo di esercizio e degli altri criteri previsti dall'art. 11 della

./...

Il Presidente

legge, sentito il parere del Comitato regionale dello sport di cui si è fatto cenno in precedenza, è importante sottolineare altri due aspetti qualificanti della legge:

- 1) la fissazione di un termine (40 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande) per la predisposizione del piano da parte della Giunta, il che consente una certezza oltre che giuridica, anche funzionale ed operativa dei tempi decisionali;
- 2) il coinvolgimento decisionale del Consiglio regionale, dopo l'esame da parte della Commissione competente; ed anche in questo caso c'è un termine da rispettare ed è quello del 31 luglio di ogni anno.

In conclusione, si può affermare che con questa legge la Regione Puglia abbandona la logica assistenziale, episodica, per dotare la comunità pugliese di norme organiche e polivalenti intese a stimolare l'azione degli enti locali, delle forze sociali; delle istituzioni ed associazioni di settore per la realizzazione di un servizio sociale di base rappresentato dalla esigenza della pratica motoria e sportiva.

ART. 1

(Premessa)

La Regione Puglia, in attuazione delle finalità dell'art. 13 dello Statuto considera lo sport un servizio sociale di primaria importanza, nell'ambito del sano impiego del tempo libero, per la formazione dell'uomo e del cittadino.

ART. 2

(Finalità della legge)

La Regione, per contribuire a rendere effettivo tale servizio sociale, con le modalità previste dalla presente legge, promuove la realizzazione di impianti ed attrezzature sportive, la istituzione di servizi per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la formazione e qualificazione degli operatori socio-sanitari in campo sportivo.

La Regione promuove ed agevola altresì ogni attività ed iniziativa tendente ad avviare, incrementare e consolidare la pratica sportiva di massa e l'associazionismo sportivo democratico.

ART. 3

(Comitato Regionale - composizione)

E' istituito il Comitato regionale dello sport organco di consultazione e di proposta ai competenti organi regionali, per l'attuazione dei compiti previsti dall'art. 2 della presente legge.

Il Comitato è composto da:

- a) ¹² membro della Giunta preposto alla materia che lo presiede;
- b) tre consiglieri regionali eletti dal Consiglio con voto limitato ad un solo nominativo;
- c) un rappresentante per ciascuna delle cinque amministrazioni Provinciali della Puglia;
- d) un rappresentante per ciascuno dei cinque Comuni capoluoghi di provincia della Regione;
- e) sei rappresentanti degli altri Comuni della regione designati dall'ANCI pugliese, garantendo la presenza paritaria dei comuni inferiori ai 10.000 abitanti, dei comuni tra i 10.000 e i 30.000 abitanti e dei comuni superiori ai 30.000 abitanti;
- f) il delegato regionale del CONI;
- g) i coordinatori provinciali dell'educazione fisica e sportiva dei Provveditorati agli Studi;

- h) i rappresentanti, uno per ciascuno, dei seguenti Enti di promozione sportiva o associazioni del tempo libero:
ENARS-ACLI, ARCI-UISP, ACSI, CSI, AICS, ENDAS, LIBERTAS, CUSI, designati dai rispettivi organismi regionali;
- i) tre rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, designati dai rispettivi organismi regionali;
- l) cinque esperti, uno in problemi socio-sanitari, uno in attrezzature ed impianti sportivi, uno in problemi di assetto del territorio, uno in problemi socio-psico-pedagogici, un consulente tecnico-sportivo designato dal CONI, nominati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e previa consultazione della Commissione Consiliare competente;
- m) un rappresentante designato dalla Federazione regionale dei medici sportivi;
- n) tre rappresentanti delle Forze Armate, Esercito, Marina, Aeronautica, designati dai rispettivi comandi;
- o) tre membri designati da tutte le Federazioni sportive aderenti al CONI ed esistenti sul territorio regionale.

Il Comitato elegge nel suo seno il Vice Presidente.

Funge da segretario del Comitato un funzionario della Giunta.

Il Comitato si rinnova con l'elezione del Consiglio Regionale, si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ha sede presso la Giunta Regionale.

ART. 4

(Indennità previste per i componenti il Co
mitato regionale)

Ai componenti il Comitato Regionale dello sport che non siano membri del Consi
glio Regionale sono corrisposte le indenni
tà di cui alla l.r. 24/3/75, n. 27.

ART. 5

(Compiti del Comitato regionale)

I compiti del Comitato regionale sono:

- a) proporre programmi pluriennali per la diffusione delle attività motorie e dello sport, esprimere parere sui piani annuali per la costruzione degli impianti sportivi e per la promozione dei corsi di istruzione e dei centri di formazione dei quadri direttivi e tecnici delle associazioni sportive;
- b) esprimere il proprio parere sui piani annuali di sostegno finanziario e tecnico dei programmi degli Enti di promozione sportiva e del tempo libero e delle Federazioni sportive, le cui attività siano rivolte ad incrementare lo sport come servizio sociale;
- c) predisporre, di intesa con i Comuni e le Province interessati, nonché con gli organi distrettuali della scuola, le iniziative per lo sviluppo delle attività motorie e dello sport promosse nelle scuole e nei posti di lavoro;
- d) partecipare alla eventuale elaborazione di piani di attività interregionale.

ART. 6

(Comitati Provinciali e Comunali)

Analogamente all'istituzione del Comitato regionale, le Province ed i Comuni possono istituire Comitati Provinciali e comunali cui saranno chiamati a partecipare Enti ed Associazioni di promozione ed attività sportiva e del tempo libero esistenti sul posto.

ART. 7

(Soggetti destinatari)

Destinatari dei benefici e delle provvidenze previsti dalla presente legge, ciascuno nell'ambito delle indicazioni per le singole iniziative, sono:

- a) Comuni, Province, loro Consorzi, comprensori e comunità montane;
- b) Enti di promozione sportiva, associazioni del tempo libero riconosciute a carattere nazionale e presenti a livello regionale, Federazioni sportive, associazioni sportive regolarmente costituite che non abbiano fini di lucro e speculazioni e la cui attività sia rivolta ad incrementare lo sport come servizio sociale e come fatto culturale di massa.

I benefici previsti dalla presente lettera b) potranno essere ottenuti dai suddetti Enti ed Associazioni sulla base di effettivi programmi di attività presentati e purchè rendano regolare conto del contributo previsto.

- c) istituti di livello universitario o altri analoghi, qualificati e specializzati per condurre studi, ricerche, indagini conoscitive, sperimentazione e documentazione.

ART. 8

(Programma di interventi ed attività)

Il programma di attività previsto dalla presente legge è organizzato sulla base della concessione di contributi, secondo le modalità previste dagli articoli successivi, per:

- a) la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento e l'attrezzatura di impianti sportivi di uso sociale e per attività dilettantistiche;
- b) la promozione di attività ed iniziative tendenti a sollecitare, promuovere, ^o incrementare la pratica sportiva come igiene preventiva e rieducativa di massa, corsi di formazione sportiva, corsi per operatori sportivi, dotazioni di attrezzature tecniche, sportive e motorie;
- c) la promozione di iniziative tendenti a sviluppare lo sport come servizio sociale e fatto culturale di massa: incontri, convegni, studi, ricerche, sperimentazione, documentazione, indagini conoscitive e pubblicazione di atti relativi alle stesse.

I servizi di tutela sanitaria delle attività sportive e per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori socio-sanitari, saranno disciplinati con provvedimenti legislativi di delega agli Enti locali

nell'ambito della attuazione della riforma sa
nitaria.

Nelle more dell'emanazione di tali prov-
vedimenti rimangono in vigore i principi sta
bilite dalla legge regionale 25/6/73, n. 12.

ART. 9

(Impianti sportivi)

Le provvidenze di cui all'art. 8 lettera a) della presente legge sono previste a favore di Comuni, Province, loro Consorzi e Comunità Montane con contributi in conto capitale nella misura massima dell'85% della spesa globale ammissibile.

Agli effetti del comma precedente è riconosciuta ammissibile una spesa per impianto sportivo nella misura massima di 200 milioni di lire.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono cumulabili con altre provvidenze concesse dallo Stato o da altri Enti purchè la somma globale dei contributi non superi la misura dell'85% previsto dal 1° comma del presente articolo.

ART. 10

(Contributi per impianti sportivi ad Enti ed Associazioni)

Possono essere concessi contributi in conto capitale, per impianti destinati ad uso pubblico, ad Enti ed associazioni di cui all'art. 7 lettera b) della presente legge, nella misura massima del 30% della spesa ammissibile la quale non può superare i 200 milioni.

Per gli impianti sportivi di cui al presente articolo gli stanziamenti non possono superare il 20% della somma globale disponibile nel bilancio di ogni singolo anno.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono cumulabili con altre provvidenze concesse dallo Stato o da altri Enti, purchè la somma globale dei contributi non superi la misura del 30% previsto dal 1° comma del presente articolo.

ART. 11

(Criteri di assegnazione dei contributi per gli impianti sportivi)

I contributi previsti dai precedenti articoli 9 e 10 saranno concessi secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) costruzione di impianti polivalenti di base a larga utilizzazione per la pratica dell'attività motoria e sportiva di massa e a basso costo di esercizio;
- b) costruzione di impianti comprensoriali da destinare ad uso consortile di vari comuni;
- c) costruzione di impianti in quartieri metropolitani a forte espansione demografica e con rilevante sviluppo industriale.

ART. 12 -

(Iniziative per lo sport a carattere soci

In applicazione dell'art. 8, lettera della presente legge, la Regione concede tributi in misura non superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile a favore Comuni, Province, loro Consorzi, Comunità tane, nonché a favore di Enti ed Associaz di cui alla lettera b) dell'art. 7 della sente legge.

Gli interventi previsti dalla lettera dell'art. 8 della presente legge vengono ti attraverso contributi, che non superin 40% della spesa globale riconosciuta ammi bile, a Istituti di livello universitario

La Regione può assumere direttamente traverso i suoi organi, iniziative analog a quelle del comma precedente, su deliber zione della Giunta e previo parere della missione Consiliare competente.

ART. 13

(presentazione delle domande)

Per ottenere i contributi previsti dagli artt. 9 e 10 della presente legge, Comuni, Province, loro Consorzi, Comunità Montane, ed Associazioni devono inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 31 aprile di ogni anno.

Le domande devono indicare i tempi tecnici previsti per la realizzazione degli impianti e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa sulla tipologia della zona interessata con specifica indicazione degli impianti esistenti, del loro stato e delle effettive necessità ed utilità delle opere da realizzare in relazione alle finalità della presente legge ed alla loro compatibilità con gli strumenti urbanistici della zona;
- b) progetto di massima e relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti da costruire e della loro ubicazione; per gli impianti destinati ad attività agonistica da essa promossi, la Regione avvale della consulenza tecnica del CONI;
- c) preventivo di spesa e piano di finanziamento;

d) proposta di normativa per la regolamentazione dell'uso e della gestione degli impianti.

Per ottenere i contributi di cui all'art. 12 gli Enti e le Organizzazioni aventi diritto devono inoltrare domanda entro il 31 maggio di ogni anno al Presidente della Giunta Regionale. Alla domanda devono essere allegati il programma dell'iniziativa, il preventivo di spesa ed una relazione illustrativa sui fini sociali che l'iniziativa stessa si propone.

ART. 14

(Piano di riparto dei contributi)

Entro 40 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domanda di cui al l'art. 13, la Giunta regionale predispone un piano per la distribuzione dei contributi per la costruzione di impianti ed un piano di riparto dei contributi relativo alle attività ed iniziative per la promozione sportiva a scopo sociale.

Il piano per il riparto dei contributi per la costruzione degli impianti munito delle indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo precedente, previo parere del Comitato dello sport di cui all' art. 3 della presente legge, è sottoposto, entro il 31 luglio di ogni anno all'approvazione del Consiglio regionale dopo l'esame da parte della Commissione Consiliare competente.

Nella compilazione del piano, al fine della ripartizione dei fondi, la Giunta regionale terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- 1) entità della popolazione residente in ciascuna provincia;
- 2) indice di incremento demografico;
- 3) particolare carenza di impianti in comuni ad elevato tasso di urbanizzazione.

Il piano di riparto dei contributi per le iniziative e le attività per la promozione dello sport come servizio sociale, è elaborato dalla Giunta entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande e, sentito il Comitato dello sport di cui all'art. 3, sottoposto entro il 31 luglio all'approvazione del Consiglio regionale dopo l'esame della Commissione competente.

ART. 15

(programma di attività realizzate direttamente
te dalla Regione)

Le attività ed iniziative promosse direttamente dalla Regione, ai sensi dell'art. 12 della presente legge, sono approvate dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta, previo esame da parte della Commissione Consiliare competente, sentito il parere del Comitato dello Sport di cui all'art. 3 della presente legge.

ART. 16

(Gestione degli impianti)

Tutti gli impianti costruiti, ampliati, attrezzati con i contributi regionali previsti dalla presente legge sono aperti a tutti.

Gli enti locali e le Associazioni destinatarie dei contributi regoleranno con apposite norme la utilizzazione e la gestione degli impianti previo parere del Comitato di cui all'art. 6.

La gestione deve comunque avere carattere sociale garantendovi la partecipazione di tutte le associazioni democratiche del tempo libero riconosciute a livello nazionale ed esistenti a livello provinciale.

ART. 17

(Direttive per la gestione degli impianti)

La Giunta regionale, sentita la competente commissione Consiliare, impartisce le direttive per uniformare la gestione degli impianti sportivi sul territorio regionale.

In caso di inadempienze da parte dei destinatari, gli atti previsti dalla presente legge sono eseguiti direttamente dalla Regione.

ART. 18

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante istituzione di un apposito capitolo nella parte II dello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per il 1977 all'oggetto:

"Spese per il servizio sociale per le attività motorie e sportive".

Al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

IN AUMENTO

-Cap. 230 bis - di nuova istituzione

"Spese per il servizio sociale per

le attività motorie e sportive L. 3.000.000.000

IN DIMINUZIONE

-Cap. 308 - Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione (605)

L. 3.000.000.000

Per gli oneri relativi agli oneri 1978 e successivi si farà fronte mediante istituzione di un apposito capitolo nei rispettivi Bilanci, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n.17 del 30/5/1977, "Norme sulla contabilità regionale".

ART. 19

(abrogazione delle leggi superate)

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

L.R. 30/8/1973 n. 24

L.R. 8/1/1975 n. 3

L.R. 20/1/1975 n. 9

L.R. 25/1/1975 n. 11

L.R. 7/6/1975 n. 54.

Gli stanziamenti previsti dalle suddette leggi abrogate, e non utilizzati, vengono assorbiti per gli impegni previsti dalla presente legge.

ART. 20

(Disposizioni finali)

La presente legge è dichiarata urgente
ai sensi e per gli effetti del combinato di
sposto degli artt. 127 della Costituzione
e 60 dello Statuto.